TORRACA

Il Codice penale e la stampa
nei reati di diffamazione

1891

ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA

IL CODICE PENALE E LA STAMPA

NEI REATI DI DIFFAMAZIONE

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

COMPOSTA DEI SOCI:

G. Finali senatore del Regno, **E. Arbib** deputato al Parlamento, avv. **V. Riccio** pubblicista, marchese **F. Crispolti** pubblicista, **M. Torraca** deputato al Parlamento, *relatore*.

ROMA
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'OPINIONE
1891

ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA

IL CODICE PENALE E LA STAMPA

NEI REATI DI DIFFAMAZIONE

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

COMPOSTA DEI SOCI:

G. Finali senatore del Regno, **E. Arbib** deputato al Parlamento,
avv. **V. Riccio** pubblicista, marchese **F. Crispolti** pubblicista,
M. Torraca deputato al Parlamento, *relatore*.

ROMA
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DELL'OPINIONE

1891

I. Alcune applicazioni degli articoli del nuovo Codice penale sui reati di diffamazione, avvertendo la stampa periodica de' pericoli che essa può correre, ha suscitato, nei giornali di ogni colore, vivi reclami diretti a sollecitare provvedimenti legislativi, i quali meglio conciliino le garanzie dovute all'onesto e pieno esercizio della libertà con la severa repressione degli abusi.

Per ciò, in omaggio ad uno de' principali suoi fini, la nostra Associazione, nell'Assemblea del 29 settembre p. p., votava il seguente ordine del giorno:

« L'Associazione della stampa, riconosciuta la necessità di introdurre modificazioni nelle disposizioni del Codice Penale concernenti il reato di diffamazione, le quali assicurino meglio nell'interesse pubblico il sincero esercizio della libertà della stampa, e il sindacato per parte sua della moralità sociale, incarica il presidente di nominare una Commissione, la quale nel termine di un mese proponga tali modificazioni, e ne faccia oggetto di un voto al Parlamento. »

E noi, che l'illustre nostro presidente onorò del

mandato di studiare il grave argomento, vi presentiamo ora il risultato de'nostri studii e le conclusioni, affinché possiate su di esse maturamente deliberare.

Circoscritto il nostro esame alle disposizioni contenute nel Capo 7°, Titolo IX del nostro Codice penale, in rapporto ai diritti e doveri che la stampa ha verso il pubblico e i privati, ci è parso che le questioni a preferenza meritevoli di studio si riferiscano:

1) alla indagine dell'intenzione nei reati di diffamazione,
2) alla prova della verità dei fatti divulgati,
3) alla giurisdizione,
4) alle pene,
5) alla prescrizione.

L'INDAGINE DELL'INTENZIONE.

II. A far luce su questo punto di capitale importanza, ed intorno al quale, in passato, non si ebbero contestazioni, gioverà il ricordo di alcuni precedenti desunti dalla storia stessa del nostro Codice penale.

« **L'autore di un fatto vietato dalla legge non è autore**
« **di un delitto, se, oltre ad esserne causa fisica, non ne sia**
« **causa morale, ossia non lo abbia volontariamente commesso.** »

« Di questa regola, fondamentale nel diritto penale », (dice l'on. Zanardelli nella sua relazione allo schema di Codice penale), « non vi era traccia negli schemi
« anteriori, perchè si reputava non necessario che
« un principio tanto comune ed elementare dovesse
« formare oggetto di una disposizione di legge.

« Ma, appunto perchè elementare e fondamentale, è
« bene che nel Codice non manchi l'espresso riconosci-
« mento d'un principio che regge tutta la materia
« dell'imputabilità.

« Torna opportuno togliere ogni incertezza nella
« giurisprudenza circa il concorso dell'elemento mo-
« rale nei singoli reati, fissando, in termini precisi,
« che non può sussistere reato di qualsiasi specie e
« natura, se non concorre la volontà nell'azione od

« ommissione che costituisce l'infrazione della legge.
« E volontaria deve essere la causa non solo, ma
« volontario deve essere l'effetto; e l'effetto, che non
« si volle, non deve e non può essere imputato, tranne
« i casi nei quali la legge determina espressamente
« la responsabilità dell'effetto non voluto o che può
« non essere voluto ».

Di qui l'art. 45 del nuovo Codice così formulato:

« **Nessuno può esser punito per un delitto, se non abbia voluto il fatto che lo costituisce, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico, come conseguenza delle sue azioni ed ommissioni** ».

III. A togliere ogni dubbio, che la diffamazione dovesse essere regolata dalla norma comune, l'onorevole Zanardelli, nel trattare di questo delitto, esordiva con le seguenti parole, che si riscontrano quasi identiche nella relazione dello schema Giannuzzi-Savelli:

« Ritenuto che nei delitti contro l'onore deve e-
« sistere sempre l'animo *injuriandi*, estremo che sta
« scritto nella Dottrina Universale e che la legge
« presuppone, sono due gli elementi, i quali con-
« corrono a costituire la essenza della diffamazione.
« Primo elemento è che si attribuisca un fatto de-
« terminato ecc. Il secondo consiste nella *dolosa* di-
« vulgazione ecc.

E nel progetto primitivo l'articolo 393 era formulato così: *Chiunque, comunicando con più persone riunite od anche separate, ma in modo che ne possa diffondere la notizia, altribuisce un fatto*

determinato e diretto *ad esporre al disprezzo od all'odio pubblico od altrimenti ad offendere la riputazione, è punito ecc.*

L'on. Villa nella sua relazione alla Camera dei deputati scriveva:

« Se però la vostra Commissione ha mantenuta ferma la severità delle sanzioni penali portate dal progetto, ha manifestato ed espresso in pari tempo il desiderio che la medesima si rifesca soltanto a quei casi, nei quali la gravezza del fatto dipende non da circostanze puramente accidentali e non volute dal colpevole; ma si congiunge alla pravità delle sue intenzioni. »

Anzi, la Commissione volle riferire al dolo ed alla volontà del diffamatore « anche la circostanza non aggravante, ma costitutiva della diffamazione, consistente nella pubblicità della imputazione offensiva ». Quindi propose che la comunicazione a più persone dovesse essere fatta non soltanto *in modo*, ma anche *con lo scopo* di diffondere ecc.

E nella discussione alla Camera l'on. Villa, rispondendo ampiamente ad alcuni richiami dell'on. Torraca, fece le seguenti esplicite dichiarazioni:

« Il caso di un pubblicista, il quale non sia mosso
« che da un alto sentimento di pubblica moralità,
« che scriva senza impulso di odio, e senza alcun
« proposito di entrare nell'inviolabile dominio della
« vita privata, non presenta alcuna figura di reato.
« Anche quando egli eccede, trova un riparo contro
« le pene comminate dal Codice *nel difetto di uno*
« *dei sostanziali elementi del reato*, LA INTENZIONE.
« La diffamazione è determinata da ciò che i giu-

« rati chiamano *animus injuriandi. In esso è la ca-
« ratteristica della diffamazione e dell'ingiuria.*
« Quando manca questo carattere non vi è diffa-
« mazione.

« Togliendo questa parte dei reati dalla legge sulla
« stampa e portandola nel campo dei reati comuni,
« noi intendevamo che bene si determinasse che i
« caratteri essa li attingeva da quelle norme d'im-
« putabilità, le quali sono specificate e designate dal
« codice penale.
« È necessario ammettere che il reato di diffama-
« zione e d'ingiuria attinge il suo carattere e la sua
« essenza dallo scopo con cui lo scrittore ha agito,
« e che non è che da questo intendimento, dall'*a-
« nimus injuriandi* », che esso assume forma e figura
« di reato ».

IV. Con sì solenni dichiarazioni, dalla Camera elettiva il progetto di codice penale passa alla Camera vitalizia, dove prevale, quasi inavvertito, un concetto del tutto opposto.

Un solo senatore toccò la questione, l'on. Riberi, il quale reclamò vivamente che fosse chiaro e salvo il principio « non potervi essere reato se manca l'a-
« nimo *diffamandi*, se si prova la rettitudine delle
« intenzioni e la buona fede ».

Il Ministro guardasigilli, rispondendo, non si appellò di nuovo alla Dottrina Universale, nè ripetette che « la legge presuppone come estremo l'animo *injuriandi* »; ma dichiarò « essere questa una delle quistioni da
« risolversi con la giurisprudenza, la quale in via
« generale ammette la condizione dell'*animus inju-
« riandi* come efficace presidio nella diffamazione »

Se non che il Relatore della Commissione senatoria, on. Costa, aveva già condannata questa giurisprudenza e proposta una formula tale da escludere la ricerca e la prova dell'intenzione, respingendo ogni parola che, anche indirettamente, le ammettesse. Per ciò fu tolta la parola *diretto* dall'articolo primitivo dell'on. Ministro e della Commissione della Camera elettiva: per ciò non fu accolto l'emendamento dell'on. Villa circa alla divulgazione *dolosa*.

E l'on. Costa si espresse così nella sua relazione:

« Se v'ha argomento, nel quale è superflua una particolare indagine intorno al fine propostosi dall'agente, è questo della diffamazione. Esso emerge dal modo di operare del colpevole, apprezzato alla stregua delle nozioni più ovvie del giusto e dell'onesto. *Richiedere la prova della intenzione di diffamare equivarrebbe a favorire l'impunità dei più ipocriti*, e quindi dei più tristi diffamatori, che riuscissero a far sorgere la diffamazione con forme reticenti, con modi indiretti, con insinuazioni abili, con riserve prudenti; circonderebbe di gravi difficoltà la amministrazione della giustizia, costringendo il querelante a provare la menzogna del diffamatore, che invocasse a sua difesa l'errore, la buona fede, la rettitudine delle intenzioni sue. E quando fosse provata la notorietà del fatto o la informazione avuta, o il malinteso nel riferirla, sarebbe facile assicurare, con grande sfregio della giustizia, l'impunità ai più destri e pericolosi diffamatori. »

Sollevata la questione innanzi all'ultima Commissione coordinatrice, l'indagine dell'elemento intenzionale non fu esclusa, come appare dal volume dei verbali, (pag. 650 e seg.). Ma l'on. Ministro accettò il

concetto dell'on. Costa e nella relazione definitiva a S. M. così scrisse:

« Una lieve modificazione venne introdotta nell'articolo 393, intesa a chiarir meglio il concetto che già informava la nozione della diffamazione. Il progetto diceva « un fatto determinato *e diretto* ad esporla... » Col dire invece: « un fatto determinato *tale* da esporla .. » parve giustamente alla Giunta senatoria ed alla Commissione di revisione, che si facesse più esattamente intendere come il carattere diffamatorio dell'imputazione debba *ricercarsi, non già nella intenzione dell'agente, indagine esuberante e pericolosa*, ma nella consistenza « intrinseca ed obbiettiva del« l'imputazione stessa ».

V. Per tal guisa fu sancito l'abbandono della teoria, dalla quale si era mossi come da cardine indiscutibile.

E son venuti i Tribunali ed è venuta la Cassazione a dire (sentenza del 29 novembre 1890):

« La legge presuppone sempre in somiglianti delitti l'animo di ingiuriare, perchè è nella consistenza obbiettiva della imputazione di diffamazione che vuolsi ricercare il carattere diffamatorio di essa, *senza che sia necessario indagare quale sia stato l'animo dello agente* ».

Nè vale appellarsi all'articolo 45. La mente del legislatore, dicono i magistrati, è chiaramente espressa dalla relazione dell'on. Zanardelli: il delitto di diffamazione esce dalla regola contenuta in quell'articolo e rientra nelle eccezioni.

Sicchè, egregi colleghi, la stampa è sottratta alla norma fondamentale dell'imputabilità, ed un giornale non può allegare e nemmeno narrare alcun fatto,

che in qualche modo tocchi l'onore o la riputazione di una persona, senza vedersi esposto, più che al pericolo, alla certezza di una pena, da uno a cinque anni di reclusione.

Per poco si rifletta, è facile ritorcere l'argomento svolto dall'on. senatore Costa, perchè non è tanto certo, che la ricerca dell'intenzione possa favorire i tristi, quanto è certo che la esclusione di tal ricerca può nuocere agli onesti pubblicisti. Or secondo le nozioni più ovvie del giusto e dell'onesto, al savio e prudente legislatore il pericolo che sia assolto il delinquente non deve premere più del pericolo che sia condannato un innocente.

Ammessa la indagine dell'elemento intenzionale, rimane contro il primo pericolo, denunziato dall'on. Costa, il discernimento del magistrato, il quale non deve essere supposto facile a lasciarsi irretire « dalle forme « reticenti, dalle insinuazioni abili, dalle riserve pru« denti ».

Ma col diniego dell'indagine, quale scampo rimane contro l'altro pericolo?

Il magistrato non ha più facoltà di discernere, quasi non è più giudice. Obbligato ad attenersi « alla consistenza obbiettiva del fatto », che è la materialità del fatto stesso, egli non ha altro còmpito se non di applicare la pena; e quando è convinto che non vi fu animo colpevole, può solamente concedere le attenuanti e condannare a dieci mesi di reclusione.

A dirla con diverse parole, la conclusione pratica della teoria prevalsa è, che

> Purchè il reo non si salvi, il giusto pera
> E l'innocente.. (1)

VI. Ben sappiamo che *quoties verba vel facta sunt per se injuriosa, animus injuriandi præsumitur*, ossia è di regola il presumere l'intenzione di diffamare. Ma è subito soggiunto: *nisi injurians probet se animo non injurandi fecisse* (2), per la ragione semplicissima, che la presunzione non è la certezza e può scomparire in presenza di fatti giustifi-

---

(1) Era già in bozze di stampa questa relazione quando ci è pervenuto l'opuscolo, ora edito a Roma, del signor avvocato E. de Luca, *La diffamazione e la stampa periodica*. Esso è in sostegno della nuova teoria e della nuova giurisprudenza; ma conclude così:

« Precisamente la stampa periodica, più che altri, si è vo-
« luta dal legislatore colpire colle disposizioni dell'art. 393
« del Codice penale, quella tal stampa che, specialmente nei mo-
« menti in cui il Codice fu dettato, faceva strazio della ri-
« putazione di uomini rispettabili e rispettati. *Così la grave*
« *misura si riversa anche sugli onesti; e il giusto deve sof-*
« *frire pel peccatore* ».

Questa conclusione basta a distruggere tutti gli argomenti dello scrittore in favore della tesi contraria alla nostra e che abbiamo confutati. Incivile, iniqua è quella legge, che non sa con sicurezza colpire il peccatore se non chiudendo gli occhi anche sul giusto, per la cui protezione nulla può essere esuberante o soverchio.

(2) Schaepfer. *Synop. iur. priv. rom.*

cativi, sufficienti a fare ammettere la buona fede e l'assenza del proposito colpevole. (1)

A dimostrare che questa sia stata la costante giurisprudenza, in Italia e fuori, pe' reati di diffamazione, potremmo citare innumerevoli sentenze di Cassazioni e pareri di illustri giureconsulti. Ma sarebbe lungo ed è inutile, perchè a quella giurisprudenza, alla Dottrina Universale si appellavano, come abbiamo sopra ricordato, l'on. Zanardelli e l'on. Villa.

Soltanto, dalla stessa relazione dell'on. Zanardelli ci piace riprodurre la seguente nota relativa alla legislazione e giurisprudenza inglese:

Per la legislazione inglese è libello la ingiuria commessa con scritti, stampati, pitture, disegni ecc. (Blackstone, l. c.). Non v'ha cosa più difficile quanto il definire il libello; di guisa che il primo Pitt soleva dire di non aver mai potuto comprendere in che cosa consista. Secondo Cox, citato da Fischel (*La constitution d'Angleterre*, vol. I, lib. I, cap. VIII, pag. 147), libello è « una pubblicazione non giustificata o senza scusa legale, concepita nello scopo di far torto alla riputazione altrui, esponendo una persona all'odio, al disprezzo o al ridicolo ». E lo Stephen J. F. (*A Digest of the Criminal Law*, 3ª ed., cap. XXXII, pag. 197) in base ad autori e sentenze da esso citati ne dà la seguente definizione: « Commette il delitto chiamato *libello* colui che maliziosamente pubblica dei propositi diffamatori (*defamatory matter*) contro una persona o un corpo di persone determinato... Sono propositi diffamatorii quelli che o direttamente o per insinuazione o per ironia *tendono* ad esporre una persona all'odio, al disprezzo

(1) Fabreguettes. *Traité des infractions de la parole, de l'écriture et de la presse.* Vol. I, pag. 419.

o al ridicolo (*to hatred, contempt or ridicule*) ». Non è diversa la definizione che del libello dà il progetto del 1880: « *A defamatory libel is matter published* without legal justification or excuse, DESIGNED *to insulte the person to whom it is published, or likely to injure the reputation of any person by exposing him to hatred, contempt or ridicule* ».

Più oltre avremo occasione di riprodurre un articolo della legge inglese del 1881, nel quale è formalmente prescritta la ricerca dell'elemento intenzionale.

Lo Chassan, che rimane sempre il trattatista maestro in queste materie, rivendicando al diritto romano il merito di aver posto le norme fondamentali dell'imputabilità, scrive: (1)

« Gl'inglesi hanno voluto attribuire ad Erskine l'onore di aver messa in luce la dottrina dell'intenzione applicata ai delitti della parola.

« È facile vedere, che questo principio appartiene interamente alla legislazione romana.

« Generalmente si è indotti a credere che tutto è moderno nei delitti di stampa, ed è molto se si pensa di risalire alla giurisprudenza e alla legislazione inglese. Si vedrà tuttavia nel corso di quest'opera che il lume derivante dal diritto romano, dai suoi commentatori ed interpreti, si riflette, non senza splendore, sulle materie di stampa. E non è da maravigliarsene, perchè i delitti di stampa sono della stessa natura dei delitti della scrittura e della parola.

« Tuttavia bisogna rendere all'Erskine la giustizia che gli è dovuta. Se al diritto romano appartiene la dottrina sull'intenzione, quel celebre avvocato, difensore eloquente ed intrepido della libertà di stampa, deve rivendicare a ragione la gloria di aver restau-

(1) *Traité des delits et contraventions de la parole et de la presse.*

rato quella dottrina, di averla popolarizzata e infine di averne assicurato il trionfo, facendo passare al Parlamento il famoso *Libel-Bill,* il quale stabilisce la competenza del giurì nei reati di stampa. E soltanto dopo quella legge gl'inglesi hanno potuto considerare nella stampa del loro paese un principio di libertà.

« Proclamata in Francia dal Portalis (padre), quella dottrina fu accolta dagli autori della legge del 17 maggio 1819, il che non impedì fosse poi misconosciuta.

« Ma la Corte di Parigi riconsacrò solennemente quella dottrina nel celebre processo Isambert. « Si è « voluto introdurre » diceva Isambert « nei giudizii « dei delitti di stampa una teoria nuova, cioè di fare « astrazione dall'intendimento dell'autore e condan- « nare, non per ciò che egli ha voluto dire, ma per « ciò che lettori prevenuti e pregiudicati veggono « nell'opera incriminata. Si è obliato che i delitti di « stampa non sono che *delitti di intenzione* ».

Isambert era un chiaro giureconsulto e si deve a lui, conclude Chassan, ed al suo difensore Dupin la riabilitazione pratica della salutare dottrina sull'intenzione.

VII. Or noi siamo chiamati, in Roma, ad una simile riabilitazione, per la difesa della stampa italiana; e la maggioranza della Commissione invoca un sicuro ritorno al concetto primitivo e fondamentale.

Quando il nostro Codice, non pago dell'articolo 45, ha voluto chiaramente esprimere l'elemento intenzionale, l'ha fatto con diverse formule, ora dicendo *fatto diretto* o *azioni dirette,* ora dicendo *al fine* o *allo scopo* o *senza il fine;* talvolta alla parola *diretto* ha aggiunto le altre *a questo effetto;* talvolta ha adoperata la semplice parola *per.*

Il Codice toscano stabiliva così per la diffamazione: « Chiunque comunicando ecc. attribuisca DOLOSAMENTE altrui un qualche fatto determinato, criminoso o immorale, sufficiente ad esporlo al disprezzo ed all'odio pubblico ecc. ».

Ma, per una ragione che diremo in ultimo, non intendiamo nè su questa nè sulle altre questioni suggerire formule precise.

Teniamo soltanto a proporre, in nome della maggioranza, **che l'articolo 393 del Codice penale sia modificato in modo da ammettere esplicitamente la ricerca dell'elemento intenzionale**, necessaria e giusta garanzia per la libertà della stampa.

LA PROVA DELLA VERITA'.

VIII. Ritenuto che nei reati di diffamazione debba essere, non presunta, ma accertata l'intenzione di nuocere, sorge il quesito se, in quali casi e con quali criteri, débba essere consentita o negata la dimostrazione che i fatti divulgati sono avvenuti o sussistono.

Su questo punto, il quale non meno dell'altro già toccato interessa la libera stampa, le opinioni furono diverse, e giova anche qui consultare, a preferenza, la relazione dell'on Zanardelli:

« Una delle più antiche e più delicate questioni è quella della *exceptio veritatis*, ossia dell'influenza che può esercitare la prova della verità del fatto addebitato sulla imputazione della diffamazione e dell'ingiuria.

« Ne' popoli antichi, presso i quali all'uomo prevaleva il cittadino, al privato il pubblico interesse, sicchè la vita di tutti voleasi esposta al gran giorno della pubblicità ed a tutti spettava il diritto di pubblica censura, noi vedemmo, ad Atene come a Roma, ammesso il principio che la verità anche diffamatoria si potesse dire liberamente, ed ammessa per conseguenza la regola che la prova della verità dell'accusa bastasse ad esonerare l'autore da ogni responsabilità. Questa teoria ebbe classico fondamento nel celebre responso di Paolo: *eum, qui nocentem infamavit, non esse bonum aequum ob eam rem condemnari: peccata enim nocentium nota esse et oportere et expedire.* Ed in base alla tradizione romana il diritto all'eccezione della verità fu nella giurisprudenza medioevale sostenuto da autorevoli giuristi, quali il

Jacobi, Giulio Claro, Anton Matteo, ed ebbe anche in tempi recenti illustri propugnatori, fra gli altri il Filangeri, il quale scriveva: « il legislatore non deve temere alcun male da questa censura privata, che, molto lontana dal nuocere, potrebbe anzi favorire i costumi col somministrare un freno di più al vizio ed uno spavento di più al vizioso ».

« Questa dottrina è certamente avvalorata da solidi e poderosi argomenti. La verità è cosa troppo sacra fra gli uomini perchè possa essere escluso il diritto, preclusa la via ad affermarla con sincera coscienza od anche nobile indignazione, e così venga impedito ogni franco ed onesto giudizio, ogni morale sindacato sulle azioni buone o malvagie, generose od abbiette dei cittadini. Con tale divieto si creerebbe un dovere della simulazione e dell'ipocrisia, ad esclusiva protezione del vizio, mentre alla società importa che i tristi ed i perversi siano conosciuti e smascherati e non sia ad essi risparmiato il flagello della pubblica riprovazione. Se alla umana nequizia non dovesse venire vergogna e disprezzo, non vi sarebbe più una giusta ed onorata distinzione fra il bene ed il male, fra il vizio e la virtù, e questa fredda indifferenza riuscirebbe un fomite di corruzione nelle società civili, mentre al crogiolo del libero esame si tempra il carattere, si formano i costumi virili di un popolo.

« D'altra parte, sotto l'influenza dell'idea cristiana, che non soltanto biasima la calunnia, ma altresì la maldicenza, si fece strada nella comune giurisprudenza anche la teoria, secondo la quale *veritas convincii non excusat:* teoria cui non mancarono insigni propugnatori, talchè dallo stesso Carmignani questa fu chiamata *la migliore opinione*, poichè secondo esso, « interessa certamente alla pubblica tranquillità che niuno ardisca di attaccare a suo grado fuori giudizio gli altrui vizii, quando pur fossero veri ». Ed oltre a questo argomento altri se ne adducono per sostenere il danno della diffamazione, sebben vera, i pericoli della *exceptio veritatis*, per ef-

fetto della quale l'esperimento pubblico della prova, quando anche fallita, per le amare inclinazioni alla mormorazione ed al sospetto, per la credulità dei volghi avidi di scandalo, getta ombre funeste e talvolta incancellabili sull'onore delle persone più intemerate, prestando alle malizie e vendette de' tristi improvviso eccitamento...

« Da così vivace contrasto delle opposte opinioni nacquero sistemi intermedii, tendenti ad assegnare certi limiti all'una ed all'altra ».

IX. In generale si può dire che, nella maggior parte de' vigenti Codici europei, sia prevalso il criterio esposto da **Mittermajer**:

« In tema d'ingiuria o di libello famoso il legi-
« slatore è guidato, da una parte, dall'importanza di
« proteggere l'onore dei cittadini contro le false in-
« colpazioni, gli oltraggi ed anche quelle ciarle indi-
« screte, che abbandonano in balia del pubblico i
« più gelosi segreti della vita privata, e che, talora
« per cattive intenzioni, talora per temeraria garru-
« lità, diffondendo certi fatti possono arrivare a dis-
« solvere i più teneri legami della famiglia e a di-
« struggere la felicità di qualche persona; ma dal-
« l'altra parte, il legislatore è chiamato a garantire
« ai cittadini il diritto alla libera manifestazione del
« vero, chè altrimenti proteggerebbe l'immoralità, e
« verrebbe ad assicurare all'uomo disonesto il godi-
« mento dei frutti delle sue vergogne, sotto il manto
« della segretezza; perché se la verità non si potesse
« più dire, il popolo diffiderebbe della giustizia, delle
« leggi, vedendo punire un individuo, il quale non
« fece che esporre un fatto vero.

« Tutto sta nell'esame se sia di maggior rilievo il
« primo o il secondo interesse ». (1)

---

(1) *Archivio di diritto crim. Scritti germanici.*

Quindi, pel Codice del Belgio l'imputato di calunnia contro un pubblico funzionario o un corpo costituito o contro chi abbia agito con carattere pubblico, è ammesso alla prova senza limite di mezzi probatorii, salvochè si tratti di fatti che rientrino nella vita privata, nel qual caso non è ammessa se non la prova che risulti da sentenza o da altro atto autentico.

Il Pessina, a proposito del Codice belga, osserva che l'*exceptio veritatis* vi fa la più larga parte « quale « si addice ad un paese dove la libertà politica si è « svolta, dove l'opinione pubblica è chiamata a go- « vernare le faccende della vita e a giudicare dei « depositari del potere, sopratutto per mezzo della « libera stampa ». (1)

Ma altri Codici sono anche più larghi.

La legge inglese del 17 agosto 1881 ha questo articolo:

« Una Corte di giurisdizione sommaria sulla que- « rela sporta contro un proprietario editore di gior- « nali o contro ogni persona responsabile della pub- « blicazione di un giornale, a causa di un delitto di « stampa *(libel), potrà ricevere ogni testimonianza « tendente a stabilire che la pubblicazione è stata « fatta nell'* **interesse pubblico**, che i fatti allegati sono « veri, che il resoconto è fedele e di buona fede e « pubblicato senza malizia, ecc. »

Come si vede, quest'articolo amplissimo della legge

---

(1) Opuscoli di diritto penale.

inglese riguarda tanto l'*exceptio veritatis* quanto l'indagine sull'animo *injuriandi*.

Per il Codice germanico la prova della verità del fatto è ammessa, per regola, senza restrizione, e, addotta che sia, esime l'imputato dalle pene stabilite per la diffamazione e la calunnia.

Il codice olandese dispone pure che « non vi è diffamazione quando l'autore ha agito evidentemente nell'interesse pubblico o per propria difesa necessaria », ed ammette la prova per stabilire tale circostanza.

La prova della verità dei fatti é largamente consentita dai codici austriaco, spagnuolo e ticinese.

Per il codice austriaco se la imputazione del fatto (cioè di un reato o di determinata azione disonorevole o tanto immorale da rendere spregevole e degradare innanzi alla pubblica opinione) è commessa in opere stampate, scritti, figure o disegni diffusi, l'imputato è ammesso a provarne la verità, purchè la imputazione non si riferisca ad un reato per il quale non si possa procedere penalmente che su domanda di un terzo: la prova esime da pena. Se l'imputazione è commessa in modo diverso, l'imputato può non solo provare la verità del fatto, ma anche « addurre tali circostanze per cui potèsse con bastevole fondamento ritener vera l'apposta incolpazione ». La prova non è consentita se si tratta di fatti della vita privata o famigliare, che intacchino l'onore.

Il codice spagnolo ammette il querelato di calun-

nia alla prova della verità del fatto imputato; mentre il querelato d'ingiuria vi è ammesso soltanto se questa fu diretta contro un pubblico funzionario per fatti concernenti l'esercizio del suo officio.

Per il codice ticinese è ammessa sempre la prova della verità dei fatti, purchè non concernono un delitto per il quale non si possa procedere senza la querela di un terzo, salvo che questi vi abbia acconsentito.

Per il codice ungherese la prova della verità del fatto costituente la diffamazione o della espressione costituente l'ingiuria é ammessa se l'imputato provi che la sua imputazione ebbe per iscopo di garentire o far valere un interesse pubblico o un legittimo interesse privato.

X. Meno larga è la legge francese del 30 giugno 1881, secondo la quale, « la verità del fatto diffamatorio, « ma solamente quando esso è relativo alle funzioni, « potrà essere stabilita per le vie ordinarie contro « i corpi costituiti, l'esercito e l'armata, gli ammi- « nistratori pubblici, contro uno o più membri del « Ministero, uno o più membri dell'una o dell'altra « Camera, un funzionario pubblico, un depositario o « agente dell'autorità pubblica, un ministro de' culti « salariati dallo stato, un cittadino incaricato di un « servizio o d'un mandato pubblico, temporaneo o « permanente, un giurato o testimone a motivo della « sua deposizione.

Inoltre, la legge francese stabilisce « che la prova « della verità dei fatti diffamatori è ammessa con- « tro i direttori o amministratori d'ogni intra- « presa industriale, commerciale o finanziaria, che « faccia appello al risparmio o al credito ».

È inibita la prova pe' fatti della vita privata.

Il codice italiano, finalmente, ammette la prova della verità in tre casi:

1° Se la persona offesa sia un pubblico ufficiale e il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni, salvo quanto dispongono gli articoli 194 e 198 (1);

2° se per il reato attribuito alla persona offesa sia tuttavia aperta o si inizii contro di essa un procedimento penale;

3° se il querelante domandi formalmente che il giudizio si estenda anche ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

Sono considerati pubblici ufficiali secondo il nostro codice:

---

(1) Art. 194. Chiunque con parole od atti, offenda in qualsiasi modo l'onore, la riputazione o il decoro di un membro del parlamento o di un pubblico ufficiale in sua presenza o a causa delle sue funzioni, è punito, ecc.

Art. 198. Il colpevole di alcuni dei delitti preveduti negli articoli precedenti non è ammesso a provare la verità e neppure la notorietà dei fatti o delle qualità attribuite all'offeso.

1. coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni, anche temporanee, stipendiate o gratuite, a servizio dello Stato, delle provincie, o dei comuni, o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, di una provincia o di un Comune;

2. i notai;

3. gli agenti della forza pubblica e gli uscieri addetti all'ordine giudiziario.

Ai pubblici ufficiali sono equiparati i giurati, gli arbitri, i periti, gli interpreti e i testimoni durante il tempo in cui sono chiamati ad esercitare le loro funzioni.

XI. Dall'esame comparativo dei diversi codici europei si desume che quasi tutti, ad eccezione del francese e dell'italiano, hanno adottata una formula obbiettiva e sintetica, col criterio dell'interesse pubblico, e che il francese e l'italiano hanno seguito il metodo della distinzione per persone ed ufficii. Si desume, inoltre, che tutte le altre legislazioni sono assai larghe, nell'ammissione della prova, e la più restrittiva è l'italiana.

E per quanto paia non breve l'elenco delle persone considerate come pubblici uffiziali, la massima, che non si possa addurre la prova se non pei fatti riferibili all'esercizio della *funzione*, menoma grandemente le non larghe facoltà concesse, perché un uffiziale pubblico può abusare tanto nell'esercizio delle sue *funzioni* quanto, e forse più, per la *qualità* sua.

Grellet-Dumazeau (1) mette bene in rilievo la diffe-

---

(1) *Traité de la diffamation*, vol. II, n. 65.

renza che esiste fra i due elementi. Per esempio: quando si attribuisce ad un giudice l'aver menzionato un fatto falso nel giudizio, questa è imputazione relativa all'esercizio delle funzioni. Ma se gli si fa addebito di aver ricevuto un regalo da un litigante, la cui causa non è stata discussa nè decisa, l'imputazione si riferisce alla qualità del giudice.

Ovvero più chiaramente: perchè la diffamazione diretta contro un senatore e un deputato sia relativa alle loro funzioni, deve riferirsi alla loro partecipazione al potere legislativo, a un voto, ad una deliberazione, ad una relazione, ad un discorso, ai lavori negli uffici, alle commissioni, ecc. Ma i rapporti facoltativi di senatori o deputati coi Ministri e i Ministeri, la loro influenza presso i Ministri e le autorità si riferiscono unicamente alla loro qualità.

Or se *l'exceptio veritatis* deve riguardare i fatti riferibili al solo esercizio delle funzioni, e non alla qualità di un pubblico ufficiale, ognuno vede come il principio, che pareva avesse una certa ampiezza, in realtà è angustissimo.

XII. Una chiara e convincente ragione di questi più angusti limiti del Codice italiano, rispetto a tutti gli altri Codici europei, non abbiamo trovata nelle relazioni e nelle discussioni parlamentari; nè la troviamo nella cosa in sè o nelle condizioni particolari del nostro paese.

Certamente non si può dire che da noi, fra i liberi popoli moderni, il cittadino abbia a prevalere sull'uomo, il pubblico sul privato interesse, meno che nei tempi antichi ricordati dell'on. Zanardelli.

Nè crediamo, che gl'italiani siano men fatti alla vita pubblica, meno educati o educabili alla libertà, per doversi imporre freni maggiori di quelli che si sono imposti gl'inglesi, i belgi, i tedeschi, gli svizzeri, gli olandesi, gli austriaci, gli ungheresi, gli spagnuoli, i francesi.

Nè si può dire che in Italia la stampa abbia diversa missione che altrove, o sia meno conscia de'suoi diritti e de'suoi doveri, meno adatta ad esercitare gli uni ed a compiere gli altri.

In Italia, come dappertutto, la libertà di stampa ha la sua principale ragion d'essere nel necessario sindacato della pubblica cosa ed anche della privata in quanto questa possa avere stretto legame con quella. E da noi, come altrove, possono verificarsi de'casi, ne'quali sia applicabile la sentenza di Paolo, essendo non soltanto lecito, ma doveroso, lo smascherare i tristi per impedire che nuocciano.

Date venia al vostro relatore di riprodurre alcune osservazioni fatte alla Camera, allorchè si discuteva il Codice penale:

« Non vi ha essere più spregevole », dice l'onorevole Zanardelli nella sua relazione, ed io ripeto con lui, « non vi ha essere più spregevole del diffamatore che crea artificiosamente il discredito, il diso-

nore, l'ignominia, per impulso di rivalità o di vendetta o per malvagia natura, e talora anche per bassa speculazione.

« Ma, signori, al tempo stesso, non vi ha essere politicamente e socialmente pericoloso e temibile più di colui che, sotto oneste sembianze, tende pubblico agguato alla pubblica buona fede, per carpirne fiducia, autorità, favori, che poi potrà volgere a suo profitto ed a comune danno.

« Togliere o tentar di togliere la fama di onesti agli onesti, è turpe delitto, meritevole dei più severi gastighi; ma strappare la fama di onesti a coloro che la usurpano per ingannare le popolazioni, è merito ed è dovere. Il primo può essere delitto degli ignobili profanatori del giornalismo; il secondo vuol esser merito e dovere del giornalismo conscio del fine per il quale la libertà di stampa è garanzia di ogni altra libertà e tutela dell'interesse generale ».

Quindi, unanime è stata la vostra Commissione nel riconoscere che l'*exceptio veritatis* debb' essere più largamente consentita nel nostro Codice.

XIII. Discutendo le esclusioni e le inclusioni possibili e ragionevoli, facile è stato l'accordo nel negare la prova circa ai fatti della vita privata, che non hanno connessione alcuna con la pubblica. La ragione addotta dal Filangeri, nel periodo su citato, quella di Faustin Hélie, che « in una società forte e « pura, la vita privata dovrebbe esser aperta agli « sguardi così come la pubblica, perchè le azioni di « ciascun membro della società appartengono a tutti, « giacchè, in modo diretto o indiretto, influiscono « sulla prosperità e la sicurezza della società in-

« tera » (1); e di A. Comte, il quale scrive, che « ciascuno debb'imporsi per regola fondamentale, come base personale del regime pubblico, il *Vivre au grand jour* », e che « il positivismo invocherà sem-
« pre lo scrupoloso apprezzamento dell'esistenza per-
« sonale e domestica come la miglior garenzia della
« condotta sociale (1) » - queste ragioni suppongono una società ideale, che è ancor lontana dalla reale.

Oggi, di ragioni in contrario si possono addurre parecchie, e basterebbe quella, che è sancita dallo Statuto: « il domicilio è inviolabile ». Lo stesso motivo d'interesse pubblico, che può giustificare la prova allorchè si tratta della pubblica vita, giustifica l'esclusione per la vita privata, perchè importa alla tranquillità sociale il rispetto reciproco dei cittadini e il chiuder l'adito alle querele, alle ire, ai rancori, alle vendette.

Anzi, si è osservato che il nostro codice, là dove concede la prova su richiesta dei querelanti, per fatti d'ordine privato, crea una condizione di cose, per la quale i disonesti hanno grande vantaggio sugli onesti.

I primi, specie quando di loro si sia detto il vero, negheranno la prova; e i secondi sono moralmente obbligati a concederla, per rimuovere anche il sospetto sull'onorabilità loro; ma conceden-

---

(1) *Revue de la législation*, t. XVIII, p. 206.

(2) *Catéchisme positiviste*, pag. 299.

dola sono sicuri, nel massimo numero de' casi, di trovarsi esposti alla pubblica gogna, in tribunale, sovente per molti giorni. Talchè si è reclamato che o quella facoltà sia tolta a tutti, come voleva il Pessina; o, come proponevano la Commissione senatoria pel Codice penale e la Commissione di coordinamento, che sia riformata la procedura in modo da dare all'onesto diffamato maggior garanzia pel suo onore e non maggior danno.

XIV. Una sola eccezione ci sembra legittima.

Tutti hanno ripetuto il motto di Royer Collard: « *la vie privée doit être murée* », per indicare, come dice un commentatore (1), che « il sindacato pubblico si ferma dinnanzi all'uscio che chiude le mura domestiche ». Nessuno ha il diritto di penetrare con l'occhio censorio in quella mura; sta bene. Ma, per continuare la metafora adoperata dall'oratore francese, il primo obbligo incombe, non a chi è fuori, ma a chi è dentro; l'obbligo di tener ben chiuso l'uscio e salde le mura. Che se l'uscio si spalanca e le mura si smantellano, per opera del privato, hanno colpa gli occhi del cronista, i quali più di tutti son fatti per vedere?

In altri termini, la garanzia concessa al privato, anche se si conduce male in segreto, deve cessare quando egli stesso è il primo autore della pubblicità

(1) Semmola. *La Censura pubblica.*

e rinunzia col fatto suo al diritto di rimanere nell'ombra.

Gli atti, allora, non sono più privati, e la Commissione è d'accordo nell'ammettere, in tal caso, la prova della verità, con quella, s'intende sempre, che non si è avuto l'animo *injurandi*, perchè la pubblicità di un atto non può mai giustificare colui che abbia voluto divulgarlo a scopo maligno.

XX. Quanto agli altri casi, cui convenga estendere l'*exceptio veritatis*, ci siamo domandati se ad una formula sintetica e comprensiva, come quella della legge inglese, tedesca, spagnuola, belga, ecc., fosse da preferire il metodo analitico, con enumerazione di persone e di casi, seguito dal Codice francese e dal nostro.

Questo metodo conduce all'inevitabile inconveniente del difetto o dell'eccesso.

Per esempio, ad alcuni è parso che pecchi per eccesso la legge francese quando assimila agli uffiziali pubblici i ministri de' culti salariati; e pecca certamente per difetto quando esclude non pochi di coloro, che pubblicamente operano e con la condizione della pubblica fiducia.

Sorgono, per di più, molte questioni, alle quali non è facile dare risposta concorde e sicura.

Ne accenniamo alcune.

Indicando persone ed ufficii, dovremmo chiedere

una prima inclusione per noi medesimi, direttori e scrittori di giornali in genere.

Nulla di men *privato* del *pubblicista*. Assumendoci la missione del pubblico sindacato, pel pubblico interesse, dobbiamo cominciare dal volere che si eserciti verso di noi il diritto che reclamiamo verso gli altri. Quando crediamo, e giustamente, di potere « ficcar lo viso al fondo » delle cose e delle persone, finchè non siano chiuse in domestici lari, veramente dobbiamo noi vivere la vita *au grand jour*, ed il diritto di censura su di noi dovrebbe essere tanto più largo, per quanto vogliamo essere liberi e rigidi censori.

E ciò sarebbe suggerito da un'altra ragione. Se qui potessimo allargare il campo delle nostre proposte e chiedere delle riforme alla legge sulla stampa, certamente ricorderemmo per noi il principio che abbiamo l'obbligo di ricordare per tutti, in un regime libero, che ciascuno, cioè, debb'essere direttamente responsabile del fatto proprio.

Non possiamo ora discutere di quella, che molti hanno giudicata doppia anormalità della nostra legge sulla stampa, anormalità di chi scrive e non risponde del suo scritto, e di chi risponde di uno scritto che non ha nemmeno conosciuto e, forse, non avrebbe saputo leggere.

Un modo di emendare il difetto della legge, che ci

regola, potrebb'essere nella consacrazione giuridica del carattere pubblico del nostro ufficio.

Hanno carattere di uffici pubblici le professioni libere, quelle dell'avvocato, del medico, dell'ingegnere?

Costoro non possono essere assimilati ai pubblici ufficiali; e tuttavia la loro attività si svolge nel pubblico e mercè la pubblica fiducia, la quale non deve esserne sorpresa o ingannata.

E il candidato agli uffici politici ed amministrativi?

Un ufficiale pubblico egli non è, nè è certo che lo diventi; ma non è più nemmeno un uomo privato.

Secondo la giurisprudenza inglese, se alla stampa si deve concedere maggiore libertà sulle persone, è quando queste tendono a diventare membri del Parlamento. « In tali casi », sentenziava Lord Denmann al Banco della Regina, in un giudizio intentato da un candidato contro un giornale », in tali casi è d'uopo allontanarsi dalle norme rigorose e tollerare anche le divulgazioni della vita privata, che in qualunque altro caso sarebbero meritevoli di condanna. »

Viceversa, questa teoria fu respinta in Francia. Nella discussione della legge del 1881, il senatore Bozérian domandò che si autorizzasse la prova nelle imputazioni contro i candidati. « Il libro della vita di coloro, che aspirano a diventare uomini pubblici, deve essere aperto e leggibile a tutti. » Ma la Commissione respinse l'emendamento, pel motivo che sarebbe troppo difficile precisare ciò che non è della vita privata.

Il qual motivo è eliminato dalla stessa giurisprudenza francese. Essa, determinando ciò che è della vita privata, ha determinato ciò che non è.

« Il privato (*le particulier*) *latissimo sensu*, è colui che non esercita alcun impiego, non riveste alcuna dignità, non ha alcun carattere pubblico conferito dall'autorità, dall'elezione, dalla legge, la cui missione non si lega, in alcun modo, nè direttamente, nè indirettamente alla politica, all'amministrazione, agli interessi generali della società. » (1)

E l'elettore? La funzione elettorale, l'esercizio di essa, l'uso o l'abuso che se ne può fare, consentono o no il diritto alla prova?

E gl'intraprenditori di opere pubbliche?

Ed i gestori di imprese, che fanno appello al pubblico credito?

Questi ed altri quesiti variamente dibattuti trovano risposta nei Codici, che ammettono la prova in virtù di un principio generale, quando, cioè, sia intesa a stabilire che la divulgazione ebbe per fine un pubblico interesse. Questo principio esclude tutto ciò che va escluso senza contestazione, la vita privata; ed il rimanente include con sicura larghezza.

XVI. Senza dubbio, ogni più triste diffamatore preten-

(1) V. Chassan, t. II, p. 181.

Fabreguettes, *Traité des infractions de la parole, de l'écriture, de la presse.* Vol. I, pag. 486.

derà di aver avuto il nobile fine di difendere un pubblico interesse. Ma asserire non è provare, e la legge non assolve se non nel caso la prova sia raggiunta. Quando non sarà raggiunta, non mancherà la pena, e quindi si ha la sicurezza che il diffamatore malvagio non passerà immune. Ma nel poter dare la prova e, raggiungendola, andare immuni, è la garenzia che l'utile e doveroso sindacato della stampa possa ampiamente ed efficacemente esercitarsi.

Anche l'on. Zanardelli mostrava di consentire nell'adozione di un formula sintetica, quando nel Senato, rispondendo all'onorevole Pierantoni, il quale domandava che la prova della verità fosse ammessa pei deputati al Parlamento, rispose:

« Mi riservo di esaminare colla Commissione di « revisione se non sia il caso di stabilire che l'*exce-* « *ptio veritatis* si ammetta con sanzione generale, « quando l'autore della diffamazione abbia agito nel- « interesse pubblico, come è detto nella legge inglese, « nel Codice belga, nell'olandese e in altri ».

Ma dai verbali della Commissione di revisione non risulta che la questione fosse proposta.

Soltanto, per incidente, il commissario Brusa manifestò il parere, che al n. 2 dell'art. 373 (poi 394) si poteva aggiungere questo inciso: « o quando il « giudice reputi necessaria la prova per esaminare « se la imputazione diffamatoria sia fatta nel pub- « blico interesse ». Ma non ne fece proposta.

XVII. La vostra Commissione intanto, riconoscendo (come abbiamo detto) la necessità di allargare i limiti all'*exceptio veritatis*, e giudicando preferibile una formula comprensiva, crede che a raggiungere il fine, senza di troppo alterare l'economia del nostro Codice, possa bastare un paragrafo aggiunto all' art. 394, per stabilire che la prova della verità è ammessa « **se la persona offesa eserciti od aspiri ad esercitare ufficio, pel quale si richiede la pubblica fiducia, e il fatto ad essa attribuito si riferisca all'esercizio dell'ufficio o alle qualità proprie per esercitarlo e conseguirlo** ».

Crede, inoltre, per la ragione già accennata, che la prova debba essere ammessa **se il fatto att ibuito sia avvenuto in pubblico.**

LA GIURISDIZIONE.

XVIII. Vivamente abbiamo discussa la questione: Quale deve essere il giudice nei reati di diffamazione?

Qualche commissario oppose la pregiudiziale, sembrandogli che l'ordine del giorno votato il 29 settembre, fissando i limiti del nostro mandato alle modificazioni degli articoli del Codice penale relativi alla diffamazione, non autorizzasse a proporre modificazioni alla procedura penale. E fu anche pregiudizialmente osservato, che più si allarga il campo delle nostre proposte e più aumentano le difficoltà di una favorevole accoglienza alle medesime.

Ma alla maggioranza della Commissione parve che il mandato non si eccedesse, poichè la questione del giudice si connette con gli scopi che vogliamo raggiungere, secondo che furono espressi nel ordine del giorno vostro. Ed anche perchè l'ordine del giorno va interpretato a tenore della discussione che lo precedette, e nella quale la questione del giudice fu largamente trattata. Quanto alla probabilità di vedere o no accolti i nostri voti, si osservò, che essa deve dipendere dalla intrinseca ragionevolezza loro e non dall'estensione o da altri estrinseci motivi. Di ciò, ad ogni modo, deve essere arbitra l'Assemblea.

XIX. Ritirata là pregiudiziale, si maniferstarono subito due opinioni opposte, una per estendere la competenza del Giurì a tutti i reati di diffamazione, l'altra per mantenere la procedura attuale, che tutti quei reati deferisce al Tribunale.

Fu osservato contro l'una e l'altra opinione, che, ammessa la distinzione tra l'interesse pubblico e il privato, come suprema norma per definire il diverso carattere delle diffamazioni e per regolare l'ammissione o il diniego della prova, la stessa norma logicamente deve regolare la competenza.

Da un lato, non si possono portare innanzi ai giurati i reati di diffamazione, pei quali è negata la prova; e dall'altro il giudice popolare è il meglio adatto a conoscere reati, pei quali s'invoca l'apprezzamento del pubblico interesse o il criterio della pubblica fiducia.

Si è opposto, che il giudizio sul valore di una prova non può essere dato ai giurati, che pronunziano un verdetto senza motivazione e per intimo convincimento. Ma alla maggioranza della Commissione è sembrato che questa obbiezione, la quale può aver valore per altri reati, non regge pei casi, nei quali la prova diventa di diritto e che sono gli stessi, pei quali è ammesso il pubblico sindacato. L'equo apprezzamento, in questo genere di diffamazioni, conviene domandarlo, non tanto allo stretto criterio giuridico, quanto alle manifestazioni della coscienza pubblica.

XX. In Inghilterra la competenza del giurì è amplissima; ma la maggioranza della Commissione inclina al sistema francese, il quale ammette per regola generale la competenza del giurì in tutti i reati di stampa, e fa eccezione pe' reati di diffamazione contro i privati.

Anche in Francia l'istituzione della giurìa è molto discussa; ma lo stesso Chassan, che non le era molto favorevole, dopo averne enumerato i difetti e gl'inconvenienti, concludeva:

« Bisogna affrettarsi a riconoscere che la giurìa ha un'incontestabile preminenza sulla magistratura, l'attitudine politica.

« Agli occhi de' cittadini e de' pubblicisti è una garenzia contro il potere.

« Che cosa sarebbe se la magistratura avesse nelle sue attribuzioni i delitti politici e di stampa! Avrebbe un bel rendere le sentenze più illuminate e giuste, passerebbe sempre per uno strumento di dominazione, *instrumentum regni!*

« Gli errori di un giurì non si trasmettono. Ma in una compagnia permanente gli errori fanno giurisprudenza, e lo spirito di corpo non esclude lo spirito di partito.

« Il giurì è un corpo mobile come i delitti di stampa che gli sono deferiti ».

Se Isambert diceva che i reati di stampa sono reati d'intenzione per chi li commette, si può anche

dire che i delitti di diffamazione, in generale, sono delitti d'impressione per chi li giudica. E chi meglio del giurì popolare può dire se Tizio ha avuto ragione o torto nel credersi diffamato da Caio? Se Mevio ebbe ragione o torto nell'attaccare la riputazione di Sempronio?

Quindi, allorchè fu discussa la legge francese del 1881, il relatore Lisbonne scrisse: « L'essenziale in ogni legge che domanda un giudice, è la giurisdizione: *primo de iudice*. Discostandoci dal diritto comune, per essere più favorevoli alla libertà, noi chiamiamo il giurì a conoscere della generalità dei delitti commessi per mezzo della stampa e della parola, *che implichino l'apprezzamento più speciale delle intenzioni del prevenuto*, o che la politica ha più o meno occasionati ».

Parecchi in Italia hanno sostenuta la stessa tesi, e ci piace citare due, che in questo concetto furono d'accordo assai prima che la politica li congiungesse, l'on. Crispi e l'on. Bonasi.

L'on. Crispi nel 1875 presentò alla Camera un disegno di legge, che tutti i reati di diffamazione, pei quali ammetteva la prova, voleva deferiti alle Assisie.

L'on. Bonasi, nel suo pregevole studio *Sulla legge della stampa*, pubblicato nel 1881, dopo aver dimostrato che anche i non teneri della giuria debbono ammetterne la competenza nei reati politici commessi dalla stampa, aggiunge:

« Alla distinzione fra reati di azione pubblica e di azione privata in relazione alla giurisdizione, io farei, nell'interesse della libertà, una sola eccezione rispetto alle accuse divulgate colla stampa contro pubblici funzionari per fatti attinenti al loro ufficio.

« In questo reato infatti la lesione della ragione privata scompare davanti al diritto che la pubblica opinione ha di sindacare le opere dei mandatari dell'amministrazione e rivivono tutte le considerazioni che consigliano ad affidare al giurì i reati d'indole politica. »

Logicamente, la stessa ragione vale per tutte le accuse, delle quali è ammessa la prova per pubblico interesse.

XXI. Sicchè, la maggioranza della Commissione crede poter proporre **che la conoscenza de' reati di diffamazione, pe' quali è domandata come di diritto la « exceptio veritatis », venga attribuita al giudice popolare.**

LA PENA E LA PRESCRIZIONE.

XXII. Non v'è dubbio che le pene comminate nel nostro Codice contro i diffamatori sono gravissime e non hanno riscontro in alcun altro Codice europeo (1).

---

(1) In Inghilterra il libello maliziosamente pubblicato importa la pena della prigionia per un tempo non eccedente un anno o della multa o di ambedue queste pene; e se il colpevole ha pubblicato il libello conoscendone la falsità la prigionia è sino a due anni. Se poi il libello è pubblicato nello scopo di estorcere danaro, promesse, ufficii od altra utilità, il colpevole è punito con la prigionia non eccedente tre anni, con o senza duro lavoro.

Per la legge francese del 29 luglio 1881 la diffamazione commessa contro le Corti, i tribunali, le armate di terra o di mare, i Corpi costituiti, le pubbliche amministrazioni, e la diffamazione, in ragione delle loro funzioni, contro uno o più membri del Ministero, o contro uno o più membri delle Camere, un funzionario pubblico, un depositario agente di pubblica Autorità, un ministro di un culto salariato o un cittadino incaricato di un servizio o di un mandato pubblico, temporaneo o permanente, o contro un giurato o un testimonio, in ragione della sua deposizione, importa la pena del carcere da otto giorni a un anno e della multa da franchi 100 a 3000, oppure una di queste due pene soltanto.

La diffamazione commessa contro un privato importa la pena del carcere da cinque giorni a sei mesi e di una multa da franchi 25 a 2000, oppure una di queste due pene soltanto.

Per il codice belga, nonostante ch'esso distingua tra calunnia e diffamazione, ne punisce però il colpevole con la stessa

E se è grave la pena per la durata, è ancor più grave per la qualità sua, la reclusione.

Come da noi si sia pervenuti a tanta severità è inutile rammentare. Giova notare soltanto che anche coi Codici precedenti i più rumorosi diffamatori furono puniti così, che generalmente parve eccessiva la condanna.

---

pena, cioè col carcere da otto giorni a un anno e con multa da franchi 26 a 200.

Il codice germanico punisce il colpevole di calunnia col carcere fino a due anni, e, quando è commesso pubblicamente o con diffusione di scritti ecc., col carcere da un mese a cinque anni: se esistono circostanze attenuanti, la pena può essere ridotta ad un giorno di carcere o alla multa sino a 300 talleri. La diffamazione e l'ingiuria, invece, importano eguali pene, cioè la multa sino a 200 talleri od il carcere sino ad un anno; e importano la multa sino a 500 talleri o l'arresto o il carcere sino a due anni, se l'ingiuria è commessa con vie di fatto o se la diffamazione è commessa pubblicamente o mediante diffusione di scritti ecc.

Per il Codice zurighese il colpevole di diffamazione è punito con multa da lire 500 a 5000, alla quale può essere aggiunto il carcere e nei casi gravi la casa di lavoro da sei mesi a tre anni.

Il codice ungherese punisce il colpevole di diffamazione col carcere sino a sei mesi o con multa sino a 500 fiorini: e se fu commessa con la stampa o mediante figure, disegni ecc., esposti al pubblico, col carcere sino ad un anno e con multa sino a 1000 fiorini.

Il codice olandese per la diffamazione stabilisce il carcere sino a sei mesi o la multa sino a 300 fiorini, e se il fatto è commesso con scritti o imagini sparse o esposte o affisse al

D'altra parte, non conviene dimenticare che una pena troppo sproporzionata al reato difficilmente viene applicata. L'eccessiva severità non solo non raggiunge lo scopo, ma conduce a risultati opposti. Potremmo addurre in esempio l'aggravamento delle pene pel duello.

XXIII. Tuttavia la Commissione non crede di proporvi che si domandi una riduzione nel *maximum* della pena comminata dal nuovo Codice contro i diffamatori.

Noi tutti ci proponiamo di tutelare l'onesto esercizio della libertà di stampa; ma, pel credito di questa, noi pei primi dobbiamo volere che severamente, inesorabilmente siano puniti coloro, i quali, offendendo l'onore dei cittadini, non offendono meno l'onore della stampa stessa.

Non vogliamo fiacca la tutela dell'uno; ma anche più solleciti dobbiamo essere della tutela dell'altro.

---

pubblico, il carcere sino ad un anno e la multa sino a 300 fiorini.

Per il codice austriaco chiunque incolpi taluno infondatamente di un reato o di altri fatti disonorevoli o immorali; o pubblichi fatti della vita privata o famigliare, che ne intacchino l'onore, benchè siano veri; oppure pubblicamente gli apponga qualità o sentimenti spregevoli o lo esponga al pubblico dileggio, è punito con l'arresto da uno a sei mesi; e se il fatto è commesso mediante stampati, con l'arresto da sei ad un anno ecc.

La vostra Commissione ha ragionato così: quando l'onesto pubblicista è garentito con la indagine delle intenzioni, con l'allargamento del diritto di prova, col giudice popolare; quando l'onesto pubblicista trova presidio sicuro contro i rigori del Codice, lasciamo che questi rigori cadano sui malvagi, ai quali è pur lasciato il mezzo di riscattarsi con volontario castigo morale e materiale, facendo pubblica ammenda e risarcendo i danni.

Non tocchiamo, perciò, il *maximum* della pena, anche perché, se è soverchio, trova nei giudici stessi la sua correzione.

XXIV. Ma due temperamenti ci paiono indispensabili.

Se saranno rarissimi i casi nei quali cinque anni di pena parranno meritati, possono non esser rari quelli nei quali anche dieci mesi, col beneficio delle attenuanti, parranno duri.

Proponiamo, dunque, **che il magistrato abbia più ampia facoltà di ridurre il castigo**, seguendo in ciò l'on. Costa, il quale suggeriva al Senato una riduzione nel *minimum* della pena.

Il secondo temperamento riguarda la qualità della pena stessa.

L'editto Albertino assegnava un carcere apposta ai condannati per reati di stampa.

Diceva così (art. 34): « Il carcere nel quale si dovranno scontare le pene portate da questo stesso

editto sarà sempre distinto da quello stabilito per i delinquenti per reati comuni ».

Quest'articolo oramai è abolito, così pe' reati di diffamazione, come pe'reati politici commessi col mezzo della stampa.

Era forse un privilegio; e, rientrati nel diritto comune e non desiderosi d'uscirne, non domandiamo un carcere distinto.

Ma la reclusione è durissima, nè chiedere la detenzione è chiedere cosa mite.

Non parrà fuor di proposito o di convenienza un fuggevole raffronto tra gli articoli 122 e 126 del Codice penale e l'art. 393. Questo, come si sa, commina la pena della reclusione fino a cinque anni e una multa non inferiore a lire 1000 a coloro che offendono pubblicamente l'onore e la riputazione di un qualunque cittadino. L'articolo 122 punisce con la *reclusione* o con la *detenzione* chiunque, con parole od atti, offende il Re. L'art. 126 condanna alla *detenzione* fino a 6 mesi ed a multa da lire 100 a 2000 chiunque pubblicamente vilipende le istituzioni costituzionali dello Stato.

Può dunque bastare la detenzione, crediamo, per chi pubblicamente vilipende una qualunque persona.

XXV. Non ci rimane che da dire qualche parola sulla prescrizione.

L'editto Albertino stabiliva a tre mesi la prescri-

zione per tutti i reati di stampa. Il Codice nuovo pei reati di diffamazione la stabilisce ad un anno e pei reati d'indole politica anche a più.

A noi sembra che, quanto ai primi, il codice fallisca al suo scopo, il quale è quello di reprimere e contenere, il più efficacemente che si possa, le querele, le ire, gli scandali. Prolungare la prescrizione è prolungare le acri contese personali, che molte volte sono anche di pubblico danno.

La diffamazione è reato ad effetto pronto e vuole essere prontamente colpita; nè il diffamato può avere desiderio o interesse diverso. Che se egli tardi si risente e tardi si querela, segno è che la diffamazione è stata di scarso effetto.

Nella legge francese del 1819, la prescrizione per tutti i reati di stampa era stabilita a tre mesi, come nell'editto Albertino, ed il guardasigilli De Serre faceva queste considerazioni:

« È nella natura de' crimini e delitti commessi con pubblicità e che non esistono se non per questa pubblicità, di essere presto scoverti ed inseguiti dall'autorità e dai suoi numerosi agenti. È nell' indole degli effetti di cotesti crimini e delitti di essere prossimi alla loro causa. E sarebbe tirannica la legge che, dopo lungo intervallo, punisse una pubblicazione a motivo di tutti gli effetti possibili più remoti, quando la disposizione degli animi può mutare e possono mutare tutte le impressioni, che lo stesso autore si sarebbe proposto di produrre in origine; quando infine il lungo silenzio solleva una presunzione fortissima contro la criminalità della pubblicazione. Ci è

sembrato conveniente, per ciò, lo abbreviare di molto il tempo della prescrizione ».

Coteste parole, valevolissime pe' reati di stampa di indole politica, con lievi varianti si applicano ai reati di diffamazione.

Quindi, stimiamo conveniente il proporre **che, quanto alla prescrizione, si torni all'editto Albertino.**

CONCLUSIONE.

XXXVI. Riepilogando, proponiamo:

I. — Che l'art. 393 del Codice penale sia modificato in modo da non lasciar dubbio sulla ricerca dell'elemento intenzionale.

II. — Che all'art. 394 siano fatte delle aggiunte tendenti a stabilire, che la prova della verità è anche ammessa

a) se la persona offesa eserciti od aspiri ad ufficio, pel quale si richiede la pubblica fiducia; e il fatto ad essa attribuito si riferisca all'esercizio dell'ufficio o alle qualità proprie per esercitarlo o conseguirlo;

b) se il fatto attribuito sia avvenuto in pubblico.

III. — Che siano deferiti alle Assisie tutti i reati di diffamazione non riguardanti la vita privata.

IV. — Che il minimo della pena sia diminuito per tutti i reati di diffamazione, e che alla reclusione si sostituisca la « detenzione ».

V. — Che la prescrizione sia ristabilita a tre mesi.

XXVII. Non abbiamo creduto di presentare le nostre proposte in termini più precisi, perchè o esse saranno oggetto di petizione al Parlamento, e basta esporre chiaramente i voti nostri, lasciando al legislatore, come conviene, ogni libertà nei modi e nelle applicazioni; o saranno oggetto di un disegno di legge da presentarsi per iniziativa dei nostri socii, che sono membri delle due Camere, e bisogna lasciare ad essi la ricerca delle formule più acconcie.

Avendo adempiuto, come meglio da noi si poteva, al mandato affidatoci, confidiamo di meritare la benevola indulgenza vostra.

M. TORRACA *relatore.*